

DCO 53/2014/R/GAS

**Regolazione tariffaria dei servizi di
distribuzione e misura del gas per le
gestioni d'ambito nel quarto periodo
regolatorio**

Commenti e proposte Anigas

Milano, 11 marzo 2014

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas formula le proprie osservazioni sugli orientamenti esposti dall’Autorità nel documento di consultazione 53/2014/R/gas in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni d’ambito nel 4° periodo regolatorio (2014-2019).

Tale periodo regolatorio è di particolare importanza in quanto in esso si dovrebbe attuare la transizione della distribuzione gas dagli affidamenti per singola concessione comunale a quelli per ambito territoriale.

La regolazione del 4° periodo, oltre alle disposizioni per le gestioni comunali già stabilite con la delibera 573/2013/R/gas dovrà quindi facilitare il passaggio al nuovo assetto delle gestioni per ambito, stabilendo per queste ultime specifiche disposizioni che possano garantire **stabilità, prevedibilità e certezza dei ricavi**, oltre che **un’adeguata remunerazione**, indispensabili per rendere possibili i **notevoli investimenti che dovranno essere effettuati dalle imprese**.

Di seguito si riportano le risposte ai singoli spunti di consultazione

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.

In linea di principio gli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione enunciati dall’Autorità nel DCO sono condivisibili.

In merito all’obiettivo di facilitazione della transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio per ambiti territoriali di gestione definito, in base alle disposizioni dell’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07, si osserva tuttavia che alcuni orientamenti delineati nel DCO non paiono coerenti con tale obiettivo in quanto, oltre ad introdurre aspetti di notevole complicazione, che non si ritiene possano agevolare la transizione verso il nuovo regime, introducono aspetti di discriminazione di trattamento a seconda del soggetto nuovo gestore d’ambito, che possono disincentivare i soggetti candidati ad avere un ruolo di “aggregatori” nell’ambito del processo di razionalizzazione del settore.

Per quanto riguarda l’obiettivo di introdurre meccanismi di incentivazione all’efficienza, al fine di minimizzare i costi operativi favorendo l’efficienza nella gestione e dei costi di investimento, anch’esso condivisibile, si ritiene tuttavia che

tale obiettivo possa essere raggiunto solo dopo un percorso di forte riorganizzazione del servizio, per adeguarlo alle caratteristiche dei nuovi affidamenti per ambito, con un rilevante cambio di titolarità degli impianti e relativo trasferimento del personale da un'impresa ad un'altra, che in una prima fase iniziale sconterà, inevitabilmente anche se solo in via transitoria, possibili inefficienze.

Non si ritiene pertanto coerente con tale obiettivo l'orientamento delineato nel DCO, che pur non prevedendo formalmente recuperi di produttività nei primi anni dei nuovi affidamenti per ambito, li applica di fatto comunque imponendo agli operatori, sin dall'avvio delle nuove gestioni per ambito, i livelli di efficienza operativa allineati a quelli delle imprese più efficienti (di grande e media dimensione), senza considerare che le stesse sono divenute tali su realtà gestionali "storiche" e ottimizzate dopo anni di esercizio.

Dato che anche le imprese più efficienti si troveranno inizialmente a gestire, in un ambito, anche realtà in precedenza gestite da imprese di piccola dimensione, il livello dei costi operativi riconosciuti, in fase di avvio delle nuove gestioni, dovrebbe essere posto pari alla media di tutti i livelli attualmente applicati per le "vecchie" gestioni comunali, appartenenti alla classe di densità corrispondente.

S2. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete con riferimento alle gestioni per ambito.

Con riferimento alla differenziazione dei corrispettivi unitari dei costi operativi di località, al fine di limitare il più possibile effetti distorsivi della competizione nei processi di gara, si ritiene necessario definire i costi operativi riconosciuti in funzione della dimensione dell'ambito a livello aggregato nazionale, effettivamente rappresentativo della media dei PdR presenti negli ambiti, attraverso l'eliminazione dell'articolazione per classe dimensionale e il mantenimento della differenziazione per densità di clientela servita, tenendo in considerazione le diverse incidenze per i costi fissi di struttura.

Pur ritenendo che il valore a tendere dei costi operativi debba essere quello delle imprese di grandi dimensioni si ritiene tuttavia che a tale risultato si possa giungere partendo da costi riconosciuti per ambito sulla base della dimensione degli stessi e procedendo alla riduzione dei medesimi man mano che si passi ad un'unica gestione.

In ogni caso si dovrà tener conto che eventuali efficienze derivanti dall'accorpamento delle precedenti gestioni per Comune saranno conseguibili solo dopo alcuni anni dall'avvio dei nuovi affidamenti. In tale ottica:

- il livello dei costi operativi riconosciuti, all'avvio delle nuove gestioni, dovrebbe essere posto pari non alla media dei valori unitari riferiti solo alle imprese di dimensione media e grande della classe di densità corrispondente, ma alla media dei livelli riferiti alle imprese di ogni dimensione attualmente applicati per le "vecchie" gestioni comunali, sempre appartenenti alla medesima classe di densità;
- per i successivi anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, potrebbe essere valutata l'ipotesi di mantenere la regola prevista per i primi tre anni del periodo di concessione per la determinazione dei corrispettivi unitari riconosciuti e confermando l'X-factor pari a zero.

Modalità di riconoscimento in tariffa dei costi di cui al decreto 226/11

S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.

Con l'avvio degli affidamenti secondo il nuovo regime definito con il decreto legge n. 159/07, si ritiene che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 226/11, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 407/2012, debbano trovare copertura in tariffa attraverso il riconoscimento, per la durata del periodo di concessione, di una quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto, al fine di garantire certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara. Si ritiene inoltre che le rate di ammortamento posticipate debbano essere determinate secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante assumendo un tasso di attualizzazione pari al WACC anziché, come proposto dall'Autorità, il tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato per la determinazione del WACC. Si segnala infine che, in seguito alla conversione in legge del D.L. *Destinazione Italia*, dovrebbero trovare copertura in tariffa anche gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione anticipata di tale corrispettivo.

S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.

S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.

La proposta di regolazione asimmetrica in tema di riconoscimento del differenziale VIR- RAB, come già rilevato nelle precedenti consultazioni e riconosciuto dalla stessa Autorità in questo DCO, genererebbe inevitabilmente una differenziazione in termini di compensi destinati alla Stazione Appaltante, per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio e agli Enti Locali per la corresponsione del canone. A tal proposito si rilevano rischi di distorsione concorrenziale in quanto, a parità di valori percentuali del canone offerto, gli Enti Locali potrebbero beneficiare di canoni in valore assoluto più elevati per i concorrenti dell'*incumbent*.

Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori

S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.

Come già espresso nelle precedenti consultazioni, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 93/11, il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB debba essere garantito senza distinzione tra casi di cambio gestore e di sua riconferma, per evitare discriminazioni; in quanto nel caso in cui il gestore uscente non si vedesse riconosciuta la differenza tra VIR e RAB partirebbe da una situazione di sicuro svantaggio nella partecipazione alla gara rispetto agli altri *competitors*; nel caso di aggiudicazione, infatti, dovrebbe rinunciare ad un corrispettivo (spettantegli *ope legis*) sulla base del quale ha elaborato i propri piani economici e finanziari nel precedente affidamento.

Un simile orientamento non può essere condiviso perché introduce una forte discriminazione di trattamento tra concessioni di nuova acquisizione e concessioni riconfermate all'interno dell'ambito, con il rischio che per le imprese che potrebbero aspirare ad aggiudicarsi i nuovi affidamenti sia più conveniente lasciare il sistema che rimanervi.

Le conseguenze potrebbero essere il disincentivo agli investimenti in un settore importante per la collettività come quello della distribuzione gas e la concreta possibilità che gran parte delle gare vada deserta.

La distorsività di un approccio come quello proposto nel DCO è ancor più evidente considerando che il capitale investito riconosciuto in tariffa, e quindi l'entità della tariffa stessa, potrebbero risultare significativamente diversi a seconda del soggetto che si aggiudica la gara.

Si rileva che gli orientamenti dell'Aeeg sottendono una carenza informativa in merito agli impatti della differenza VIR-RAB sul sistema. In considerazione dell'importanza dell'argomento in termini di certezza nella redazione dei piani economici finanziari, anche alla luce del nuovo quadro normativo, appare

indispensabile individuare soluzioni sulla base di dati concreti e non su ipotesi/supposizioni di carattere generale e comunque antecedenti al DL Destinazione Italia. Si ritiene pertanto opportuno che l'Autorità promuova presso il Ministero un monitoraggio sui valori di rimborso pattuiti o stimati, attraverso una raccolta di informazioni in forma anonima ed aggregata.

Stratificazione del VIR

S7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.

Posto che si ritiene necessario garantire in ogni caso, a prescindere dalla continuità o discontinuità gestionale, il differenziale VIR-RAB, si condivide la proposta di prevedere un aggiornamento dello stock di capitale valutato a VIR utilizzando i valori desumibili dalle perizie di stime e dagli stati di consistenza. La metodologia del vettore standard di pesi secondo logiche coerenti con quelle adottate dal settore elettrico, proposta in subordine, non dovrebbe trovare applicazione, se non in maniera marginale.

Al riguardo, in merito al possibile impiego di una stratificazione *standard* differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle singole località servite, si osserva tuttavia che tale anno, soprattutto in impianti di più datata realizzazione, può risultare sensibilmente precedente all'anno cui corrispondono i cespiti più "anziani" ancora in esercizio. Pertanto l'impiego di una stratificazione *standard* in funzione dell'anno di prima fornitura dovrebbe essere opportunamente valutato.

Valore di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento

S8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.

In linea di principio, l'orientamento dell'Autorità di definire prima dello svolgimento delle gare i meccanismi di determinazione del valore degli asset alla fine del periodo di affidamento si ritiene condivisibile. Tuttavia la soluzione ipotizzata dall'Autorità appare in contrasto con l'obiettivo di dare certezza agli investitori in quanto questi ultimi non sarebbero nelle condizioni di poter effettuare una ragionevole valutazione del valore finale riconosciuto. Data la rilevanza della tematica, peraltro di non chiara interpretazione, si propone di effettuare ulteriori approfondimenti attraverso un processo di consultazione dedicato, anche in riferimento all'ipotesi di cui al punto 8.23 del documento di consultazione circa la valutazione dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di concessione come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio del capitale investito determinato in base ai criteri adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti (anche con valutazione a costi standard), sulla quale la scrivente Associazione ha già avuto modo di esprimere le proprie perplessità.

Introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore

S9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.

S10. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.

La proposta dell'Autorità di prevedere l'introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore si ritiene in linea generale condivisibile. E' infatti risaputo che tale disallineamento è in parte originato dalla mancata produzione da parte dei soggetti proprietari delle reti di fonti contabili obbligatorie idonee a supportare la stratificazione dei cespiti e dalle politiche di capitalizzazione adottate dai diversi soggetti con una sottovalutazione del riconoscimento tariffario in termini di remunerazione ed ammortamento. La rivalutazione delle RAB disallineate dalle medie di settore nella prospettiva della conduzione delle gare, al fine di scongiurare rischi di possibili distorsioni nei meccanismi competitivi, si ritiene condivisibile purché di tali situazioni caratterizzate da RAB depresse sia data ampia diffusione presso gli operatori interessati così come dei valori rivalutati sulla base della metodologia parametrica introdotta dall'Autorità. In carenza di informazioni che consentano una puntuale ricostruzione della stratificazione dei cespiti e della RAB, si ritiene che quest'ultima possa essere determinata attraverso il ricorso a metodologie parametriche sia per la determinazione del valore iniziale che per i successivi aggiornamenti. In relazione alla metodologia proposta dall'Autorità nel DCO si ritiene necessario che vengano forniti ulteriori dettagli sui criteri che dovrebbero essere seguiti per il passaggio dal valore delle immobilizzazioni lorde a quello della RAB.

Nello specifico, pur ritenendo ragionevole l'approccio metodologico proposto, non si condividono i seguenti aspetti:

- l'utilizzo della quota di altitudine - individuata nel DCO in 600 m - per considerare significativa, con criterio *on/off*, l'incidenza della roccia sui costi di scavo (si tratta di un criterio che, a meno di una sua "robusta" fondatezza statistica sulla base dei numeri di tutte le realtà nazionali, sembra non del tutto rappresentativo).
- il livello di scostamento (50%) adottato – in via del tutto discrezionale – per considerare una RAB "fortemente disallineata" dalle medie di settore. Si ritiene al riguardo che scostamenti del 15 o al massimo 20% siano già elevati e che pertanto la soglia di scostamento al di sotto del quale prevedere l'applicazione della metodologia proposta dovrebbe essere di un simile ordine di grandezza.

In alternativa alla soluzione che prevede il riallineamento al valore di soglia delle RAB “disallineate”, di scarsissimo effetto con un valore della soglia elevato come quello proposto dall’Autorità, si ritiene inoltre che per le località con RAB “sotto soglia” (con un ordine di grandezza come quello sopra proposto) potrebbe essere prevista, dietro richiesta dell’esercente, l’applicazione della tariffa d’ufficio da parte dell’Autorità.

Si rileva inoltre che il DCO non tratta in alcun modo il fenomeno (giustamente definito in altre occasioni “paradossale” dall’Autorità) delle località in cui la RAB ha assunto valori negativi. Tali valori negativi di RAB, sia pur riportati convenzionalmente ogni anno a zero ai soli fini del calcolo della remunerazione del capitale investito (per non determinare un’assurda remunerazione negativa del capitale investito), continua a rimanere negativa nello sviluppo del meccanismo di calcolo della RAB che include anche i nuovi investimenti, la cui remunerazione viene così ingiustamente azzerata. Ciò in difformità da quanto stabilito dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs, 164/00 che prevede che le tariffe di distribuzione debbano essere determinate dall’Autorità “*in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito*”, remunerazione che per nuovi investimenti in località con RAB negativa viene invece ad essere annullata. E’ chiaro il conseguente effetto di forte disincentivo a qualsiasi nuovo investimento in località caratterizzate da una simile condizione della RAB; condizione che peraltro, occorre ricordarlo, si presenta soprattutto nelle località del Mezzogiorno di Italia che avendo fruito di contributi per renderne possibile la metanizzazione, viene così a penalizzare ingiustamente i soggetti che hanno contribuito a realizzarla.

Valore degli asset di proprietà degli Enti Locali

S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di asset di proprietà di Enti locali.

Si ritiene utile che l’Autorità precisi in dettaglio le informazioni che ritiene debbano essere contenute nella documentazione contabile a supporto del valore di asset di proprietà di Enti locali riconosciuti a fini tariffari.

Si osserva tuttavia che il dettaglio degli elementi che sono indicati come necessari nelle scritture inventariali dell’Ente locale pare addirittura superiore a quello richiesto alle imprese per i cespiti di proprietà sulla base del proprio libro cespiti.

Inoltre si ritiene condivisibile prevedere la disaggregazione del valore dei cespiti, se riportato in forma aggregata nelle fonti contabili obbligatorie, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 15 della RTDG 2009-2012, utilizzando ad esempio dati riportati su conti consuntivi, stati avanzamento lavori, delibere di

approvazione di spese, decreti ministeriali di collaudo e/o finanziamento delle opere la realizzazione ai sensi delle leggi di metanizzazione del Mezzogiorno. In particolare, per asset realizzati ai sensi della L. 784/83, i decreti ministeriali di collaudo e/o finanziamento delle opere rappresentano a tutti gli effetti la fonte contabile "principe" sulla base della quale dovrebbe essere stata registrata nella contabilità comunale la realizzazione delle opere. In caso di assenza degli stessi difficilmente le Amministrazioni potrebbero disporre degli elementi di dettaglio utili alla contabilizzazione.

Inoltre, non essendo previsto nella deliberazione ARG/gas 159/08 un dettaglio come quello enunciato nell'attuale documento di consultazione DCO 53/14, si ritiene che tale dettaglio dovrebbe valere soltanto per i nuovi investimenti realizzati dopo la del. 573/13 che indica per la prima volta come fonte contabile obbligatoria il libro inventari ed il conto del patrimonio comunale. In ogni caso l'estrazione dalle fonti contabili anche solo del valore e dell'anno di prima iscrizione debbono essere ritenuti sufficienti, se la rete è tuttora esistente ed in assenza di dismissioni, visto anche che gli ammortamenti ed i residui tariffari non hanno nulla a che vedere con quanto previsto dalla normativa della contabilità comunale.

Nel caso in cui l'Autorità volesse confermare la necessità di tutte le informazioni di dettaglio come quelle indicate (in precedenza peraltro non specificate con la deliberazione ARG/gas 159/08), sarà necessario concedere alle Amministrazioni comunali un congruo tempo per recuperare la documentazione che soddisfi questi ulteriori requisiti, o di aggiornare/integrare quella già esistente, ove non rispondente al formato richiesto.

In subordine alla puntuale ricostruzione della stratificazione dei cespiti, si ritiene che la valutazione dei cespiti di proprietà comunale, ancorché non oggetto di trasferimento in sede di gara, possa essere effettuata attraverso il ricorso a metodologie parametriche, sia per la determinazione del valore iniziale che per i successivi aggiornamenti.

Modalità di trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011

S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello stock di contributi al 31 dicembre 2011.

La proposta dell'Autorità di prevedere che, a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, allo stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 debba in ogni caso applicarsi l'opzione di degrado dei contributi, come identificata al comma 2.2, della deliberazione 573/2013, sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia

nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, appare contraddittoria con quanto previsto al medesimo comma 2.2 sopracitato, che vincolerebbe le imprese di distribuzione alla modalità scelta per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 ovvero per l'intero quarto periodo di regolazione.

In ogni caso si rileva la mancanza di un orientamento circa l'eventuale raccordo le opzioni da esercitare a livello di singola gestione e il trattamento indicato nel passaggio alle nuove concessioni per ambito.

In linea generale, in relazione alle modalità di trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, non si ritiene condivisibile il loro mancato degrado in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), determinando così una riduzione della remunerazione riconosciuta all'investimento effettivamente sostenuto.

Nel caso in cui non venisse applicato il degrado ai contributi si verificherebbe, come peraltro osservato anche dall'Autorità, un'erosione del capitale investito riconosciuto che, come noto, si riduce fisiologicamente per effetto del processo di ammortamento, con il risultato paradossale che una quota parte dei nuovi investimenti non verrebbe remunerata dalla tariffa essendo destinata alla copertura della RAB negativa. Si ritiene che i contributi ottenuti fino al termine del terzo periodo di regolazione debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010.

Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione e sulla base del quale sono anche state effettuate le valutazioni economico-finanziarie-patrimoniali per la stipula dei contratti di concessione pluriennali. Per lo stock dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica. Per i contributi ottenuti a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potranno essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi.

Allineamento delle vite utili regolatorie

S13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.

Si esprime contrarietà a tale impostazione che oltre a comportare una discontinuità metodologica discutibile, agisce molto negativamente sugli ammortamenti

In particolare l'effetto è tanto più negativo quanto maggiore è l'età del cespite, penalizzando notevolmente le attese delle imprese, già formalizzate con piano di investimento economico-finanziari, su investimenti già da tempo realizzati (e che dovrebbero dunque terminare il loro ciclo di vita utile senza variazioni) o ancora da realizzare sulla base di impegni presi alla luce dell'attuale contesto regolamentare (e che dovrebbero quindi potersi attuare senza subire variazioni).

Si ritiene al riguardo che in caso di allungamento della vita utile dei cespiti dovrebbe essere ricalcolato il valore di inizio periodo delle immobilizzazioni di località.

Il ricalcolo della RAB dovrebbe essere effettuato, allineando per il passato le vite utili tariffarie alle durate utili stabilite dal D.M. 226/11 ai fini del calcolo del VIR, distinguendo tra le durate fino al 30.09.2004 e durate da applicare successivamente (ad es.: per le reti 60 anni fino al 30.09.2004 e 50 anni successivamente, dal 01.10.2004).

Tariffe obbligatorie

S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.

L'implementazione della proposta di riconoscere la differenza tra VIR e RAB attraverso una specifica componente tariffaria da applicare a livello di singolo comune si ritiene impraticabile.

La definizione di una componente tariffaria con un tale livello di granularità rappresenterebbe a nostro avviso un deciso passo indietro, rispetto alla razionalizzazione delle tariffe obbligatorie operata con la del. 159/08 con l'introduzione dei sei ambiti tariffari sovra – regionali, ed avrebbe impatti negativi in termini di semplificazione e apertura alla concorrenza del mercato del gas.

A conferma di ciò, occorre peraltro considerare che nel caso in cui la componente a copertura della differenza tra VIR-RAB fosse applicata a livello di ambito di gara, gli operatori dovrebbero gestire in parallelo tre diversi perimetri di fatturazione (ambiti tariffari sovra-regionali; comuni; ambiti di gara) con notevoli complessità operative e costi di implementazione dei sistemi.

S15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.

In merito alla specifica componente tariffaria (ST), espressa in centesimi di euro/pdr, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11 si ritiene necessario una sua definizione per ambiti tariffari di dimensione macro-regionale, con contestuale redistribuzione degli effetti degli sconti tariffari tra le imprese di distribuzione per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione.

S16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclave.

Si ribadisce la complessità nell'attuazione di tale proposta.

Si ritiene infatti non condivisibile un approccio che stabilisca, come unica possibilità, il riconoscimento di incentivi solo caso per caso, ex post, sulla base di un'analisi costi benefici allegata ad una specifica istanza presentata al riguardo. Si ritiene, peraltro, che una simile impostazione non sembra rispondente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.M. 19.01.2011 che indica che "Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di cui al comma 1 ..." e quindi sembra configurare le misure incentivanti come definite ex ante e non ex post, caso per caso.

Si ritiene invece che in via prioritaria dovrebbero essere definiti diversi meccanismi di incentivo, sulla base di elementi pre-determinabili e quindi utilizzabili direttamente dal gestore e dall'Ente interessato nel proporre agli altri soggetti coinvolti la messa in atto di una o più uscite anticipate dai contratti di concessione in essere.

In relazione ad altri aspetti che erano stati fatti oggetto di consultazione nel DCO 56/2013/R/gas, si ritiene ragionevole che vi sia un tetto massimo all'incentivo, ma non si condivide che l'incentivo venga limitato ai casi di completa eliminazione di tutte le *enclave* presenti nell'ambito.